



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Approvato dal Senato Accademico nella riunione del 13 ottobre 2020

Emanato con D.R. n. 184/20 del 26 ottobre 2020

In vigore dal 26 ottobre 2020

Indice

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Tipologie di assegni
- Art. 3 - Attivazione delle procedure di selezione
- Art. 4 - Requisiti soggettivi
- Art. 5 - Divieto di cumulo, aspettative, sospensioni, incompatibilità
- Art. 6 - Nomina della Commissione giudicatrice
- Art. 7 - Procedura di selezione
- Art. 8 - Durata degli assegni e rinnovo
- Art. 9 - Contratto e attività dell'assegnista
- Art. 10 - Norme fiscali, previdenziali e assicurative e tutela della maternità
- Art. 11 - Importo degli assegni
- Art. 12 - Decadenza, recesso e risoluzione del contratto
- Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 14 - Norme di rinvio

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, da parte dell'Università Europea di Roma, d'ora in poi denominata "Università", ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240, alla quale si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.
2. L'attività di ricerca dovrà essere svolta nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca sotto la supervisione di un Responsabile scientifico (tutor) individuato tra i docenti di ruolo dell'Università.
3. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive, bandite con Decreto Rettorale, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 2

Tipologie di assegni

1. Gli assegni di ricerca possono essere attribuiti mediante le seguenti procedure:
 - a) pubblicazione di un bando di selezione con l'indicazione dell'area/e scientifica/he nel cui ambito l'Università Europea di Roma intende conferire uno o più assegni di ricerca, non vincolato ad uno specifico progetto di ricerca nel cui ambito si svolgeranno le attività del/degli assegnista/i, con la previsione della presentazione, da parte di ciascuno dei candidati, di un proprio progetto di ricerca (assegni di tipo A);
 - b) pubblicazione di un bando di selezione con indicazione dello/degli specifico/i progetto/i di ricerca nel cui ambito si svolgeranno le attività del/degli assegnista/i, anche all'interno di programmi specifici più ampi, comunque finanziati; indicazione nel singolo bando del profilo richiesto per lo svolgimento dell'attività di ricerca per la quale l'assegno è stato conferito (assegni di tipo B).
2. Per gli assegni di tipo A, l'attività del titolare dell'assegno è svolta sotto la supervisione di un Responsabile scientifico da questi indicato e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Qualora questi non indichi un Responsabile scientifico, il Consiglio di Dipartimento individuerà il Responsabile scientifico tra i docenti di ruolo dell'Università.
3. Per gli assegni di tipo B, l'attività del titolare dell'assegno è svolta sotto la supervisione di un Responsabile scientifico (tutor) individuato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti di ruolo dell'Università.

Art. 3

Attivazione delle procedure di selezione

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti all'esito dello svolgimento delle procedure di selezione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), indette con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio

di Amministrazione assunta sulla base del parere favorevole del Senato Accademico in ordine alla proposta formulata dal Consiglio di Dipartimento sui progetti di ricerca e sui relativi docenti responsabili.

2. Ove gli assegni vengano finanziati con il contributo di soggetti terzi non è necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla disponibilità di bilancio.
3. Il bando deve indicare:
 - la tipologia di assegno, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione;
 - la durata dell'assegno;
 - il progetto o il settore di ricerca o l'area scientifica d'interesse;
 - l'indicazione dettagliata delle specifiche funzioni, dei diritti e dei doveri relativi alla posizione;
 - il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - l'indicazione della tipologia di finanziamento dell'assegno;
 - i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove che comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, per gli assegni di tipo A, della qualità del progetto proposto. Nel caso in cui si tratti di assegni di ricerca di tipo B), il bando deve contenere anche l'indicazione dello specifico progetto di ricerca con la menzione di eventuali altre sedi di svolgimento dell'attività stessa.
4. Il bando è reso pubblico sul sito *web* dell'Università, del Ministero e sul portale dell'Unione Europea.
5. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito *web* dell'Università decorrono da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
6. L'importo dell'assegno, indicato nel bando di selezione, resterà invariato per l'intera durata del contratto, fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute.

Art. 4 **Requisiti soggettivi**

1. I requisiti per la partecipazione al bando sono definiti dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 240/2010.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il bando di concorso potrà prevedere, quale requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura di selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca, il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di

area medica corredato di una adeguata produzione scientifica. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiranno titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

4. L'Università può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia. Tale possibilità deve essere espressamente prevista dal bando di concorso.
5. Possono, inoltre, essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
6. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
7. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente, nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.
8. Non sono ammessi alla procedura di selezione per l'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la selezione o delibera il rinnovo, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
9. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Università può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 5

Divieto di cumulo, aspettative, sospensioni, incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari. A tal fine è ammesso da parte di soggetti terzi anche il rimborso delle spese di soggiorno all'estero.
2. L'assegno di ricerca non è inoltre cumulabile con la posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010.
3. Il titolare di assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010, deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
4. La durata complessiva dei contratti degli assegni di ricerca di cui al presente Regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento, instaurati con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo

la normativa vigente.

5. È prevista la sospensione del contratto per maternità e grave e documentata malattia, fermo restando che le predette cause di sospensione provocano, ove non sia diversamente previsto dal contratto, la proroga del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione.
6. È, inoltre, possibile, su richiesta dell'assegnista, sospendere l'assegno per gravi motivi debitamente giustificati o per cause di forza maggiore, ferma restando la proroga del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione.
7. Durante i periodi di sospensione non viene corrisposto alcun compenso, ad eccezione del periodo di astensione obbligatoria per maternità, nel quale l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, previa presentazione della documentazione attestante gli importi e i periodi indennizzati dall'INPS.
8. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione, in Italia o all'estero, a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca con borsa, a scuole di specializzazione medica, a master universitari, ovvero con la titolarità di altro assegno di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010.
9. Per tutta la durata dell'assegno è inibito lo svolgimento in modo temporaneo o continuativo di rapporti di lavoro dipendente.
10. Il vincitore dell'assegno, al momento della sottoscrizione del contratto, effettua apposita dichiarazione in merito alla insussistenza di situazioni che ne impediscono la fruizione e si impegna a dare comunicazione all'Università di ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto dichiarato.
11. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

Art. 6

Nomina della Commissione giudicatrice

1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all'art. 9, comma 1, del suo Regolamento di funzionamento designa i componenti della Commissione giudicatrice fra i docenti esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di ricerca.
2. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri, uno dei quali è il Responsabile del progetto di ricerca al quale dovrà collaborare il titolare dell'assegno in caso di selezione per assegni di tipo B.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale.

Art. 7

Procedura di selezione

1. La Commissione giudicatrice effettua la selezione mediante valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e, solo per gli assegni di tipo A, della qualità del progetto proposto. Costituisce altresì oggetto di valutazione anche un colloquio, effettuato eventualmente anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti

informatici per i candidati residenti all'estero, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato, da verificarsi anche all'atto della stipula del contratto, e sia garantito il corretto svolgimento e la pubblicità della prova. Nel corso del colloquio la Commissione verificherà la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera, ove previsto dal bando.

2. I criteri di valutazione dei titoli e del colloquio ed i relativi punteggi sono predeterminati dalla Commissione nel rispetto di quanto previsto nel bando.
3. Per la valutazione comparativa la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti da ripartire tra le seguenti categorie:
 - fino a 30 punti per la valutazione dei titoli (laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea - conseguiti in Italia o all'estero. Nel caso in cui il titolo dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni) e del curriculum scientifico-professionale (svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti di lavoro, borse di studio o incarichi - sia in Italia che all'estero - pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando);
 - fino a 30 punti per la produttività scientifica (quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, inclusa la tesi di dottorato) e, solo per gli assegni di tipo A, per il progetto di ricerca (qualità, grado di innovazione, fattibilità e sostenibilità del progetto e coerenza con il profilo del proponente);
 - fino a 40 punti per il colloquio.
4. Il colloquio è teso ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca, attraverso la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di dottorato.
5. Al termine del colloquio sarà redatto il verbale con i punteggi conseguiti da ciascun candidato.
6. Al termine dell'intera procedura di selezione la Commissione redige, per ciascun candidato ammesso, un giudizio complessivo che viene registrato a verbale e la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il candidato o i candidati vincitori.
7. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i lavori entro trenta giorni dalla data del suo insediamento.
8. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, formula la graduatoria di merito con indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato e designa il candidato vincitore. A parità di merito è preferito il candidato in possesso del dottorato di ricerca e/o della specializzazione medica. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato anagraficamente più giovane.
9. Per l'inserimento nella graduatoria, i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 50.
10. La procedura di selezione si conclude con un Decreto Rettorale, che approva gli atti della selezione e la graduatoria generale di merito per l'attribuzione dell'assegno.
11. Il vincitore è nominato con Decreto Rettorale. La comunicazione dell'esito della selezione

avviene tramite pubblicazione sul sito web dell'Università.

12. L'Università potrà attingere alla graduatoria nel termine di 180 giorni naturali successivi e continuativi dall'approvazione degli atti nei casi previsti al successivo articolo 9, comma 5, nonché in caso di recesso o di risoluzione del contratto.

Art. 8

Durata degli assegni e rinnovo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili, per periodi di ulteriori dodici mesi, se finalizzati alla prosecuzione dei progetti di ricerca nel cui ambito sono stati attivati. Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio di Dipartimento, della fondatezza dei presupposti per il rinnovo e della copertura finanziaria. Per gli assegni finanziati sul bilancio dell'Università il rinnovo deve essere autorizzato anche dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per gli assegni di durata superiore all'anno è prevista la valutazione annuale delle attività svolte dall'assegnista. Questi è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile scientifico, è valutata dal Consiglio di Dipartimento, che delibera in merito al proseguimento del rapporto.
3. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, da parte dell'Università.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 e del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Art. 9

Contratto e attività dell'assegnista

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, con i quali si instaura con il vincitore della selezione un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato.
2. Il contratto è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Rettore. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il rapporto di lavoro instaurato con l'assegnista non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.
4. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto, che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula.

5. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di decadenza per mancata accettazione entro il termine fissato dal bando o, in mancanza, comunicato dall'Università, si procederà allo scorrimento della graduatoria. La graduatoria cessa di validità decorsi 180 giorni naturali successivi e continuativi dall'approvazione degli atti.
6. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, le principali attività di ricerca affidate, i compiti e il trattamento economico e previdenziale spettante.
7. Il titolare di assegno è tenuto a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto; tale attività deve essere a carattere continuativo e non meramente occasionale.
8. L'assegnista afferisce al Dipartimento per il quale l'assegno era stato posto a bando, ed è utilizzato esclusivamente o prevalentemente nelle attività di ricerca previste nel contratto. L'assegnista può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati.
9. Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendone l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
10. L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento in base al programma di ricerca. L'assegnista può svolgere attività anche presso strutture esterne all'Università su proposta dal Responsabile scientifico, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
11. Al termine del contratto il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti approvata dal Responsabile scientifico.
12. È consentito un periodo di soggiorno all'estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca, autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Responsabile scientifico.
13. Nell'ambito del rapporto contrattuale relativo all'assegno è esclusa per il titolare ogni forma di attività didattica. L'eventuale attribuzione ad un assegnista di attività didattica comporta l'affidamento di uno specifico incarico soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, sentito il Responsabile della ricerca, che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività di ricerca connesse all'assegno.
14. L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di attività di lavoro autonomo retribuite è compatibile con l'assegno di ricerca solo se preventivamente autorizzata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento formulata sulla base del parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, non comporti conflitto di interessi con le attività del Dipartimento e non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Università.
15. L'assegnista ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei risultati. L'assegnista è inoltre obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati al Responsabile scientifico al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio.

Art. 10

Norme fiscali, previdenziali e assicurative e tutela della maternità

1. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
3. Agli assegni di ricerca, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano:
 - in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
 - in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
 - in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007; e
 - in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 11

Importo degli assegni

1. L'importo degli assegni di ricerca viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, ovvero dal soggetto che intende finanziare gli assegni medesimi, nel rispetto dell'importo minimo previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere.
2. L'importo minimo ai sensi dell'art. 22, comma 7 della legge n. 240/2010, è stabilito in euro 19.367,00 così come previsto con decreto del Ministro n. 102 del 9 marzo 2011. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art. 12

Decadenza, recesso e risoluzione del contratto

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine previsto dal bando, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente provate.
2. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare dell'assegno e dall'Università.
3. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 15 giorni. In tal caso, il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
4. In caso di mancato o ritardato preavviso da parte del titolare dell'assegno, l'Università può trattenere un importo corrispondente ad una mensilità di assegno.
5. Il recesso dal contratto da parte dell'Università è disposto con provvedimento del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, su presentazione di una motivata richiesta da parte del Responsabile scientifico della ricerca.
6. Il contratto si risolve, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., per inadempimento grave e rilevante da parte del titolare dell'assegno segnalato dal Responsabile scientifico e/o dal Consiglio di

Dipartimento.

7. La risoluzione del contratto è disposta dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento recante indicazione della causa di risoluzione, previa contestazione scritta degli addebiti e sentito l'assegnista. Del provvedimento del Rettore è data tempestivamente formale comunicazione al titolare dell'assegno.
8. È prevista la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
 - termine anticipato delle attività di ricerca;
 - grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal precedente articolo 5;
 - valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività di ricerca;
 - violazione degli obblighi derivanti dal Codice etico dell'Università.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 17.4 lett. h) dello Statuto, il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione.
2. È emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Università. Entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Contestualmente alla sua emanazione è abrogato il "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca", emanato con D.R. n. 17/13 del 12 marzo 2013
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca bandite successivamente alla data di entrata in vigore.
5. Gli assegni di ricerca attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fino ad esaurimento degli stessi, continuano ad essere disciplinati dal "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca", emanato con D.R. n. 17/13 del 12 marzo 2013.
6. Le pubblicazioni sul sito web di Ateneo effettuate ai sensi del presente Regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
7. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 14

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano i principi e le norme vigenti in materia.